

## CATIA AMISTA – DOTTORE COMMERCIALISTA

V.lo Chiavichette n.18 46100 Mantova  
Cell. 335.426056 Tel. Fax 0376.224644

Mantova, li 17.8.2009

AI SIGG. CLIENTI  
LORO INDIRIZZI

### **La Manovra d'estate**

Con il DL n. 78/09 , convertito nella legge 102 del 3 agosto 2009, sono state emanate disposizioni urgenti in materia di:

- ulteriori misure “anti-crisi”, destinate a sostenere le imprese, il lavoro e l’occupazione;
- contrasto all’evasione fiscale.

Di seguito si segnalano le principali novità.

### **TREMONTI -TER**

Il DL 78/2009 ha introdotto un nuovo incentivo fiscale a favore delle imprese che investono in macchinari ed apparecchiature.

L’agevolazione è fruibile solo dai titolari di reddito d’impresa, a prescindere dal regime contabile adottato; sono esclusi i lavoratori autonomi.

Sono agevolabili gli investimenti (acquisto, leasing, appalto) in macchinari ed apparecchiature comprese nella divisione 28 della tabella Ateco 2007 (es. macchine di impiego generale, macchine per l’agricoltura e la silvicoltura); non sono, invece, oggetto dell’agevolazione gli immobili e gli autoveicoli.

Sono agevolabili soltanto i beni nuovi.

L’incentivo fiscale riguarda gli investimenti effettuati dall’1.7.2009 al 30.6.2010.

Al fine di individuare il momento di effettuazione dell’investimento, occorre fare riferimento, per l’acquisto di beni mobili, alla data di consegna o spedizione del bene.

L’agevolazione consiste nell’esclusione da imposizione sul reddito d’impresa del 50% del valore degli investimenti effettuati, mediante una variazione in diminuzione da operare in sede di dichiarazione.

La detassazione opera ai fini delle imposte sui redditi (IRES/IRPEF), ma non ai fini IRAP.

L’esclusione da tassazione è calcolata per ciascun periodo e rileva sul saldo delle imposte 2009 e 2010.

L’agevolazione opera anche nel caso in cui l’impresa sia in perdita.

Le imprese in contabilità ordinaria possono portare a nuovo le perdite nel limite del quinto periodo d’imposta successivo a quello di formazione (o senza limitazioni temporali nel caso in cui siano realizzate nei primi tre periodi d’imposta e siano relative ad una nuova attività produttiva).

Le imprese in contabilità semplificata, invece, possono portare la perdita in deduzione degli altri redditi conseguiti nel periodo d’imposta.

E’ prevista la revoca dell’agevolazione viene revocata nel caso in cui i beni vengano ceduti o destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa prima del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui avviene l’acquisto.

## **BONUS RICAPITALIZZAZIONI**

E' concessa un'agevolazione relativamente agli aumenti di capitale fino ad € 500.000,00 eseguiti da persone fisiche entro il 5 febbraio 2010.

Il bonus consiste nella possibilità di dedurre dal reddito imponibile il 3% dell'aumento di capitale per cinque anni. Il risparmio massimo fiscale, per le società di capitali, è quindi pari ad € 20.625,00 (500.000X 3% X 27,5%). Non chiaro se la deduzione operi anche ai fini Irap.

I conferimenti possono consistere anche in beni o crediti; devono essere sottoscritti entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge (entro il 5 febbraio 2010); devono consistere in un aumento di capitale con conseguente delibera straordinaria e variazione dello statuto. Non sono agevolabili gli aumenti di capitale con passaggio di riserve.

Il bonus riguarda sia le società di capitale che le società di persone (comprese – forse – le società semplici) e si applica anche alle società di nuova costituzione.

## **COMPENSAZIONI DEI CREDITI**

La compensazione nel modello F24 dei crediti IVA di importo superiore a 10.000,00 euro annui potrà essere effettuata solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale ovvero dell'istanza trimestrale (modello TR).

Le nuove disposizioni sulle compensazioni dei crediti IVA avranno effetto a decorrere dall'1.1.2010, anche con riferimento ai crediti IVA trimestrali.

I soggetti che effettueranno la compensazione, nel modello F24, di crediti IVA superiori a 10.000,00 euro annui dovranno utilizzare per la presentazione dei modelli F24 esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

In pratica, non potranno più essere utilizzate, per la presentazione dei modelli F24, le procedure telematiche fornite dalle banche o dalle poste (home/remote banking).

L'utilizzo in compensazione dei crediti IVA di importo superiore a 15.000,00 euro presuppone che la dichiarazione annuale dalla quale emerge il credito rechi il visto di conformità da parte dei soggetti abilitati (dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, CAF, ecc).

I soggetti abilitati dovranno attestare la conformità dei dati della dichiarazione alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile.

L'attestazione potrà essere rilasciata dal soggetto cui è demandato il controllo contabile ai sensi dell'art.2409 bis c.c.

Per l'infedele visto di conformità o l'infedele attestazione si applica la sanzione amministrativa da 258,00 a 2.582,00 euro.

I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA possono presentare la dichiarazione in forma autonoma dal 1° febbraio, anziché nell'ambito del modello UNICO. In caso di presentazione della dichiarazione IVA a febbraio, la compensazione del credito potrà essere effettuata dal 16 marzo e scatterà l'esonero dalla comunicazione annuale dei dati IVA.

E' stato ridotto a 25.000,00 euro il limite di volume d'affari per l'esonero dalla presentazione della comunicazione dati IVA.

In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, il modello IVA 74-bis, deve essere presentato all'Agenzia delle Entrate, da parte del curatore fallimentare o del commissario liquidatore, esclusivamente in via telematica.

Le sanzioni irrogate per l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti non possono più essere definite in maniera agevolata per mancata impugnazione.

Le sanzioni sono state elevate dal DL 185/2008 nella seguente misura:

- dal 100% al 200% dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione;
- al 200% dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione, se di ammontare superiore a 50.000,00 euro per ciascun anno solare.

Il limite massimo dei crediti d'imposta e contributivi compensabili nel modello F24, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, potrà essere innalzato a 700.000,00 euro annui a decorrere dall'1.1.2010, mediante un apposito DM.

## **NOVITA' IN MATERIA DI RISCOSSIONE**

E' stata prevista la possibilità di versamento rateale dell'IVA dovuta a seguito di adeguamento agli studi di settore già utilizzabile per l'imposta dovuta in base al modello UNICO 2009 o IVA 2009.

In caso di pagamento di un credito riferito a somme soggette a ritenuta alla fonte, eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti d'imposta, devono operare all'atto del pagamento delle somme la ritenuta del 20% secondo modalità che saranno stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

## **CONTRATTI BANCARI**

Dall'1.11.2009, la data di valuta per il beneficiario relativamente a bonifici, assegni circolari e bancari non potrà superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni lavorativi successivi al versamento.

La data di disponibilità economica per il beneficiario non può mai superare, rispettivamente, quattro, quattro e cinque giorni lavorativi successivi al versamento.

L'ammontare del corrispettivo onnicomprensivo per la messa a disposizione di fondi, ai sensi dell'art. 2-bis del DL 185/2008 convertito nella L. 2/2009, non può comunque superare lo 0,5%, per trimestre, dell'importo dell'affidamento.

Il DL 185/2008, infatti, aveva stabilito la nullità delle clausole che prevedevano una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente, indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ovvero una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente.

Con il decreto anti crisi è ripristinata la possibilità di applicare una remunerazione per il servizio di messa a disposizione delle somme (indipendentemente dall'effettivo utilizzo). La clausola è legittima se il corrispettivo è predeterminato, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e comunque non superiore allo 0,5% trimestrale.

Il corrispettivo deve essere specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale, con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo.

Le nuove disposizioni hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (5.8.2009).

Se la surrogazione del mutuo non si perfeziona entro 30 giorni dalla data della richiesta fatta dalla banca cessionaria alla banca cedente, quest'ultima deve risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo.

La banca cedente, tuttavia, si può rivalere sulla banca cessionaria nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest'ultima.

## **MORATORIA DEI DEBITI DELLE PMI IN DIFFICOLTA'**

L'accordo siglato fra ministero dell'economia, ABI e l'osservatorio permanente sui rapporti fra banche e imprese prevede una moratoria dei debiti delle PMI in difficoltà.

L'accordo riguarda solo le PMI che si trovano in temporanea difficoltà finanziaria. Sono escluse le imprese con debiti incagliati o in sofferenza e quelle che non hanno adeguate prospettive economiche.

Il beneficio accordato consiste nell'allungamento fino a 270 giorni delle scadenze del debito a breve riferito ad anticipazioni su crediti certi ed esigibili, nella concessione di finanziamenti per il rafforzamento patrimoniale, nella sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale dei mutui, nella sospensione da 6 a 12 mesi della quota capitale implicita nei canoni di leasing. La sospensione riguarda le rate a scadere e quelle scadute da non oltre 180 giorni alla data di presentazione della domanda.

La sospensione non riguarda la quota interessi che andrà pagata alle scadenze originarie.

Il beneficio compete alle imprese che presenteranno apposita domanda agli istituti di credito aderenti; la concessione non è automatica ma subordinata all'esito favorevole dell'istruttoria bancaria.

## **SCUDO FISCALE**

E' stata prevista la possibilità di regolarizzare le attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero e non dichiarate nel quadro RW di UNICO da parte di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate residenti nel territorio dello stato.

Cordiali saluti.

Catia Amista